



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

**PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
ENERGIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL  
POLO SCIENTIFICO DI SAN MINIATO  
DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA**

**CIG: 9034458E94**

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Pagni

## INDICE

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | PREMESSE .....   | 4  |
| 2.   | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....  | 5  |
| 2.1  | Documenti di gara .....  | 5  |
| 2.2  | Chiarimenti.....   | 6  |
| 2.3  | Comunicazioni.....   | 6  |
| 3.   | OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO.....  | 6  |
| 4.   | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....                             | 9  |
| 5.   | REQUISITI GENERALI .....   | 10 |
| 6.   | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....   | 10 |
| 6.1  | Requisiti di idoneità .....  | 10 |
| 6.2  | Requisiti di capacità economica e finanziaria.....   | 12 |
| 6.3  | Requisiti di capacità tecnica e professionale.....   | 12 |
| 6.4  | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di<br>imprese di rete, GEIE ..... | 13 |
| 6.5  | Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....                    | 13 |
| 7.   | AVVALIMENTO .....  | 14 |
| 8.   | SUBAPPALTO .....   | 14 |
| 9.   | GARANZIA PROVVISORIA .....   | 15 |
| 10.  | SOPRALLUOGO .....  | 16 |
| 11.  | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....   | 16 |
| 12.  | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI<br>GARA.....                          | 16 |
| 13.  | SOCCORSO ISTRUTTORIO .....   | 17 |
| 14.  | CONTENUTO DELLA BUSTA RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....  | 18 |
| 14.1 | Domanda di partecipazione .....  | 18 |
| 14.2 | Documento di gara unico europeo.....   | 18 |
| 14.3 | Dichiarazioni integrative .....  | 19 |
| 14.4 | Documentazione a corredo.....  | 20 |
| 14.5 | Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....   | 20 |
| 15.  | CONTENUTO DELLA BUSTA REALTIVA ALL' OFFERTA TECNICA.....   | 21 |
| 16.  | CONTENUTO DELLA BUSTA RELATIVA ALL' OFFERTA ECONOMICA .....  | 23 |
| 17.  | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....   | 23 |
| 17.1 | Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....  | 23 |
| 17.2 | Criteri di valutazione dell'offerta economica .....  | 26 |
| 17.3 | Metodo di calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta<br>economica (Ptotale).....    | 28 |
| 18.  | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE<br>AMMINISTRATIVA.....                        | 28 |

|   |    |
|---|----|
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....                             | 29 |
| 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....    | 29 |
| 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. ....                  | 30 |
| 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... | 30 |
| 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....                      | 32 |
| 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....                       | 32 |

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCIENTIFICO DI SAN MINIATO**

#### **1. PREMESSE**

1. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 272 del 29 settembre 2021 (prot. 176044/2021) l’Università di Siena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dall’Operatore economico CAMST Soc. Coop. A r.l. (d’ora in poi “Proponente”), valutando come congruo il contenuto della documentazione inviata dallo stesso promotore economico con PEC del 23/07/2021 (prot. n. 135919 del 23/07/2021) relativo alla proposta di project financing per la riqualificazione energetica del Polo Scientifico di San Miniato dell’Università di Siena.

2. Con la delibera sopra citata è stato altresì autorizzato l’espletamento di una procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’affidamento mediante l’istituto del project financing di cui all’art. 183, co. 15 del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della fornitura e posa in opera di un impianto di trigenerazione per il polo scientifico di San Miniato, oltre ai servizi manutentivi e accessori richiamati nella proposta.

3. Scopo primario della presente procedura è il conseguimento di un ammodernamento e di un efficientamento del polo scientifico di San Miniato nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, dell’edificio e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento. Gli interventi previsti nel progetto di fattibilità posto a base di gara e finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, saranno effettuati dall’aggiudicatario della presente procedura senza oneri di investimento per l’Università di Siena, con finanziamento e assunzione di tutti i rischi di costruzione da parte del Concessionario. L’investimento per la realizzazione degli interventi previsti ed elencati nell’art. 3 del presente disciplinare e, più in dettaglio, nella proposta del proponente, s’intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con i risparmi generati dalla realizzazione degli interventi stessi e in relazione all’effettivo verificarsi di economie dovute al minor consumo generato dall’efficientamento degli impianti e dalla loro corretta gestione senza comportare alcun onere per l’Università di Siena.

3. Il luogo di svolgimento del servizio è Siena, via Aldo Moro, 2 [codice NUTS IT19].

4. I riferimenti dell’affidamento sono: CIG 9034458E94- CUI L80002070524202100018

5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Massimiliano Pagni, responsabile della Divisione tecnica. La referente amministrativa della procedura di gara è la Dr.ssa Moira Centini dell’Ufficio gare e appalti.

6. La procedura concorrenziale è condotta, ai sensi degli artt. 40, co. 2, 52 e 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “codice dei contratti pubblici”, mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica UBuy, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per l’assegnazione dei servizi di cui sopra; coloro che intenderanno partecipare dovranno pertanto registrarsi a detta piattaforma secondo quanto indicato all’art. 12

6. Nel caso in cui, all’esito della procedura di gara siano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest’ultimo entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione ex art. 183, co. 50 del Codice. In caso di esercizio di diritto di prelazione da parte del Promotore e pertanto conseguente aggiudicazione a quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate da parte del Promotore le spese documentate sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui all’art. 183, co. 9 del Codice. Nell’ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal Promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, l’aggiudicatario provvederà al pagamento a favore del promotore delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata, comprensive anche dei diritti

sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile, per un importo pari a € 64.700,00, oltre oneri fiscali, importo che risulta non superiore al 2,5% del valore dell'investimento.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

1. La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) DUVRI / PSC;
- d) Proposta del proponente limitatamente alle parti necessarie a produrre un'offerta migliorativa che comprende:
  - d.1) progettazione di fattibilità tecnica;
  - d.2) capitolato generale;
  - d.3) capitolato sulla manutenzione degli impianti elettrici;
  - d.4) capitolato sulla manutenzione degli impianti idrico-sanitari;
  - d.5) capitolato sulla manutenzione dei presidi antincendio;
  - d.6) capitolato sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento – centrali termiche;
  - d.7) capitolato sulla manutenzione degli impianti di climatizzazione;
  - d.8) capitolato sulla manutenzione minuta edile e verde;
  - d.9) capitolato tecnico del servizio integrato energia;
  - d.10) capitolato sulla manutenzione dell'impianto di trigenerazione;
  - d.11) quadro economico relativo agli interventi da effettuare nei 6 laboratori posti al piano terra del Complesso di San Miniato;
  - d.12) bozza di convenzione;
  - d.13) piano economico-finanziario;
- e) Planimetrie architettoniche;
- f) Modulistica per la presentazione dell'offerta:
  - Domanda di partecipazione (Allegato 1);
  - DGUE (Allegato 2);
  - Dichiarazioni integrativa (Allegato 3);
  - Attestazione di presa visione dei luoghi in cui saranno effettuate le prestazioni (D);
- g) Modello di offerta Tecnica (Allegato 4)
- h) Modello di Offerta Economica (Allegato 5);
- i) Istruzioni per la registrazione sulla piattaforma U-BUY.

2. I capitolati tecnici della proposta sono conformi alle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017

3. Tutta la documentazione di gara, fatta eccezione che per quella richiamata alle lette d) ed e) è disponibile sul profilo del committente: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16>

4. La documentazione di cui ai punti C ed E, considerata la dimensioni dei file, sono consultabili su una specifica data-room, il cui accesso sarà consentito previa espressa richiesta da inviare alla mail **ufficio.tecnico@unisi.it**

## **2.2 Chiarimenti**

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità apposita “COMUNICAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE – invia una nuova comunicazione” presente sulla piattaforma U-Buy, nella sezione riservata alla procedura, fino al **31 gennaio 2022**. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16>

## **2.3 Comunicazioni**

1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta e di registrazione al portale UBuy, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

2. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma U-Buy o all’indirizzo PEC [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DEL PROJECT FINANCING, DURATA E IMPORTO**

1. Il Project financing attiene all’installazione presso il Polo Scientifico di San Miniato di un impianto trigenerativo, che produca in contemporanea energia elettrica, termica e frigorifera, nonché l’adeguamento dell’attuale locale centrale termica per ottimizzare la modulazione dell’impianto in funzione della variazione dei carichi termici del complesso, facendosi carico della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie. Rientra nell’oggetto del project financing:

a) la fornitura e posa in opera di un impianto di trigenarazione con adeguamento dell’attuale centrale termica, al fine di ottimizzare la modulazione dell’impianto in funzione della variazione dei carichi termici del polo scientifico di San Miniato e dell’inserimento del trigeneratore;

b) la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED con connessa ottimizzazione della gestione illuminotecnica;

c) la sostituzione di due generatori di calore presenti da 1.602 kW con l’installazione di due nuovi generatori a condensazione, di potenza commercialmente identica;

d) la sostituzione del refrigeratore d’acqua e relativa torre evaporativa con un nuovo sistema ad altissima efficienza, dotato di gruppo frigo con gas refrigerante a minor impatto ambientale e nuova torre evaporativa;

e) la riqualificazione impiantistica di 6 laboratori consistente nel rifacimento dell'impianto termomeccanico (idraulico e idrico-sanitario), impianto elettrico (FEM e illuminazione) oltre alle opere connesse per la funzionalizzazione degli impianti tecnologici;

f) le attività di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) – e) nonché la relativa costruzione e installazione in conformità alla progettazione definitiva ed esecutivi, con assunzione da parte del Concessionario di tutti i costi relativi alle opere da realizzare quali spese tecniche di progettazione, direzione lavori, spese amministrative, spese per l'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla-osta, spese per opere edili, impianti, opere esterne, allacciamenti, spese di collaudo, etc.;

g) la gestione funzionale ed economica del calore e la conduzione degli impianti (servizio integrato energia);

h) il servizio manutentivo "global-service" che contempla:

- la manutenzione degli impianti elettrici;
- manutenzione degli impianti idricosanitari;
- manutenzione degli impianti antincendio;
- manutenzione degli impianti di riscaldamento / centrali termiche;
- manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- manutenzione delle opere verdi;
- minuta manutenzione edile;
- manutenzione dell'impianto di trigenerazione;

i) trasversalmente al Servizio Integrato Energia ed al Servizio Manutentivo "Global-Service", sono altresì previste le seguenti ulteriori attività:

- aggiornamento e Gestione dell'Anagrafica Tecnica;
- gestione del sistema informativo;
- gestione di richieste di intervento;
- pianificazione e programmazione degli interventi manutentivi.

2. In riferimento al Servizio Integrato Energia ed al Servizio Manutentivo Multi-Service sono previsti interventi di Manutenzione Ordinaria Riparativa e a Guasto (anche di adeguamento a modifiche normative), come definiti nel Capitolato Generale di cui all'Allegato D.2 e nella proposta di Convenzione di cui all'allegato D.12, che sono a carico del Concessionario nel limite di franchigia, intendendosi per tale il limite economico al di sotto del quale le attività di manutenzione non dovranno essere remunerate al Concessionario.

3. La concessione prevede il pagamento da parte dell'Università di Siena, in rate trimestrali, di un canone annuale commisurato al quantitativo di energia termica ed elettrica impiegato annualmente e relativo agli interventi manutentivi, nella misura indicata nell'offerta economica aggiudicataria.

4. Ai sensi degli artt. 26 e 169 del Codice, l'oggetto principale della concessione attiene ai servizi, considerando che l'esecuzione dei lavori di efficientamento e ammodernamento risultano accessori alla fornitura del servizio integrato energia e dei servizi manutentivi sia del trigeneratore che global-service.

Di seguito è riportato il prospetto riepilogativo delle prestazioni:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

| Descrizione                          | Prestazione | Importo                |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| Servizio Integrato Energia           | Principale  | € 8.223.554,00         |
| Servizio Manutenzione Trigeneratore  | Principale  | € 1.260.000,00         |
| Servizio Manutentivo Multi-service   | Principale  | € 4.595.000,00         |
| <b>Totale prestazioni principali</b> |             | <b>€ 14.078.554,00</b> |

| Descrizione                                 | Prestazione | Importo               |
|---|-------------|-----------------------|
| Servizi di progettazione                    | Secondaria  | € 197.600,00          |
| Opere di efficientamento energetico         | Secondaria  | € 2.694.750,00        |
| Opere di riqualificazione dei laboratori    | Secondaria  | € 480.000,00          |
| Oneri per la sicurezza relativi ai lavori   | Secondaria  | € 30.000,00           |
| Spese per la predisposizione della proposta | Secondaria  | € 57.200,00           |
| Asseverazione PEF                           | Secondaria  | € 7.500,00            |
| Spese tecniche accessorie                   | Secondaria  | € 41.600,00           |
| <b>Totale prestazioni secondarie</b>        |             | <b>€ 3.508.650,00</b> |

5. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria remunerati nell'ambito del canone, sono altresì previsti ulteriori possibili interventi di manutenzione extra-canone di natura riparativa, a seguito di guasto e per adeguamenti alla normativa che risulteranno compresi nel canone dell'affidatario fino alla soglia della franchigia proposta.

6. La presente procedura non è suddivisa in lotti in quanto una simile suddivisione non consentirebbe il raggiungimento agli Operatori economici affidatari il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, considerato che – trattandosi di una concessione mista – le varie componenti della prestazione concorrono nel loro complesso a garantire la sostenibilità e la convenienza del progetto.

7. La durata dell'affidamento è di 15 anni, decorrenti dall'avvio dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le Parti. La durata pluriennale del contratto è stata determinata per consentire al Concessionario di eseguire i necessari investimenti sugli impianti oggetto della concessione e di rientrare degli investimenti effettuati in funzione dei risparmi ottenibili dagli interventi eseguiti. Il contratto sarà sottoscritto una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, e comunque non prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. L'Università di Siena si riserva di procedere con l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 51, co. 1, lett. f) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, che proroga la vigenza fino al 30 giugno 2023, di quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

8. L'importo a base di gara relativo al canone annuale ordinario ammonta a € 1.276.850,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un totale complessivo stimato di € 19.152.748,00 per 15 anni. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso di gara, ammonta a € 6.557,38/anno, oltre IVA. Per quanto attiene ai possibili interventi di manutenzione extra-canone di natura riparativa, per guasto e per adeguamenti alla normativa l'importo stimato complessivo ammonta a € 3.073.770,49, oltre oneri. Di seguito è riportato il prospetto riepilogativo.

**Tabella n. 2 – Corrispettivo stimato a carico dell'Università di Siena**

|         | Canone annuale  | Costi sicurezza interferenti | Eventuale manutenzione riparativa | Totale stimato  |
|---------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 anno  | € 1.276.850,00  | € 6.557,38                   | € 204.918,03                      | € 1.448.325,41  |
| 15 anni | € 19.152.750,00 | € 98.360,70                  | € 3.073.770,49                    | € 22.324.881,20 |

9. Gli eventuali interventi di manutenzione riparativa saranno ricompresi nel canone fino al valore della franchigia individuata nella proposta, corrispondente a € 600,00, oltre oneri fiscali o fino al valore della franchigia dell'offerta risultata aggiudicataria. Per gli interventi riparativi di valore superiore alla franchigia e inferiore a € 15.000,00, oltre oneri fiscali, è previsto l'affidamento diretto al



proponente o all'aggiudicatario, a fronte di preventivo formalizzato e giustificato, per il valore proposto sottratto l'importo della franchigia. Per gli interventi di valore superiore a € 15.000,00, oltre oneri fiscali è prevista una procedura di confronto concorrenziale tra il proponente o l'aggiudicatario e altri operatori economici.

10. Considerato che gli interventi di manutenzione riparativa non sono certi ma solo eventuali, il valore dell'affidamento viene stimato riferendosi ai ricavi previsti dal proponente, derivanti dal canone di concessione a carico dell'Università e dai ricavi presunti dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (c.d. Certificati bianchi") ai sensi del D.M. 05/09/2011 e del D.M. 106 del 20/05/2015 stimati per € 110.084,00/anno, oltre oneri fiscali per 14 anni. Conseguentemente il valore complessivo presunto dell'affidamento ammonta a € 20.693.926,00, oltre oneri fiscali, come evidenziato dal prospetto seguente:

**Tabella n. 3 – Ricavo stimato dell'Operatore economico**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Canone a carico dell'Università di Siena (per 15 anni) | € 19.152.750,00 |
| Vendita TFE (per 14 anni)                              | € 1.541.176,00  |
| Totale   | € 20.693.926,00 |

11. Il valore presunto complessivo dell'investimento, costituito dal costo degli interventi da effettuare, le spese tecniche e accessorie è pari a € 3.508.650,00. Il costo complessivo delle spese tecniche di progettazione ammonta a € 197.600,00, oltre oneri fiscali. Il costo complessivo delle ulteriori spese tecniche e amministrative ammonta a € 41.600,00, oltre oneri fiscali.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
2. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti devono essere indicate nella sezione IV del DGUE.

### **6.1 Requisiti di idoneità**

1. I concorrenti devono essere in possesso
  - a) dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
  - b) dell'abilitazione di cui al D.M. 37/08. Si specifica che questa abilitazione costituisce un requisito di esecuzione; a tal fine, nell'ambito delle dichiarazioni integrative andrà indicato i/il tecnico/o in possesso del requisito che svolgeranno/à la prestazione;
  - c) dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività riconducibili alla raccolta dei rifiuti da giardini e parchi (codice CER 20 02 01).nella categoria 1 o 2-bis o 4

2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura i concorrenti devono disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla progettazione, in possesso dei prescritti requisiti, con una delle seguenti modalità:

a) un proprio staff tecnico interno, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, con possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione, indicando generalità e iscrizione all'Albo professionale dei componenti dello staff tra cui la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice;

b) associazione in raggruppamento temporaneo, con uno o più operatori economici progettisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, in qualità di mandanti ai soli fini della progettazione, indicando generalità, sede, codice fiscale/ partita IVA, iscrizione all'Albo professionale di ciascuno, nonché generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice.

2.1. Il soggetto che viene designato per la progettazione deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) requisiti di idoneità professionale, ossia:

1. nel caso di società di professionisti o di ingegneria e relativi consorzi stabili: iscrizione alla CCIAA, nel settore oggetto del contratto da affidare; all'operatore economico di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la documentazione comprovante l'iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

2. requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016, n. 263, ovvero:

2a) nel caso di professionisti singoli o associati: laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del contratto, oppure diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia del servizio da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale; all'operatore economico di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Se gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, l'Università può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione;

2b) nel caso di società di professionisti: organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

2c) nel caso di società di ingegneria:

- direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 263/2016;

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e

tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

2d) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura) e di GEIE: requisiti di cui ai precedenti punti 2b) e 2c) in capo ai consorziati o ai partecipanti al GEIE.

d) requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti del coordinatore per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase di progettazione;

2.2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 263/2016, nel caso in cui il concorrente dovesse partecipare alla gara indicando un raggruppamento temporaneo fra professionisti per le prestazioni relative alla progettazione, il raggruppamento dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di almeno un/a giovane professionista, ovverosia di un soggetto laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione”.

3. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito in merito al possesso dei sopra indicati requisiti di idoneità professionale.

## **6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

1. Al fine di poter confidare in Operatori economici dotati di una solida attività commerciale, considerata la durata dell'affidamento, l'onerosità finanziaria, nonché la complessità dell'intervento, i concorrenti devono aver conseguito un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 2.500.000,00, IVA esclusa;

2. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

3. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

5. Ai sensi dell'art. 86, co. 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Università.

## **6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

1. Al fine di poter confidare in Operatori economici dotati di una comprovata esperienza professionale nel settore oggetto dell'appalto, considerata la particolarità degli interventi di manutenzione su edifici che accolgono strutture di ricerca e didattica, i candidati devono aver espletato nell'ultimo triennio, per servizi analoghi, ovverosia servizi riconducibili a quelli indicati nel loro complesso nel progetto di fattibilità, nella bozza di convenzione e nel capitolato generale relativi a progetti di efficientamento energetico globale comprendenti interventi sugli impianti termici, di climatizzazione o condizionamento e relativi servizi di gestione e di manutenzione (servizio energia) a favore di enti/organismi scientifici o sanitari, sia pubblici che privati un fatturato globale minimo annuo pari a € 1.000.000,00, oltre oneri fiscali.

2. Con riferimento ai lavori che il Concessionario dovrà eseguire, i concorrenti devono possedere le attestazioni di qualificazione in corso di validità rilasciate da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Codice per categorie e classifiche adeguate alla natura e all'importo dei lavori, tenuto conto delle seguenti categorie a cui si riconducono gli interventi posti a base di gare:

**Tabella 4 – categorie e classifiche relative alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico**

| CATEGORIA  | CLASSE  | IMPORTO DI RIFERIMENTO                                   | TIPOLOGIA    |
|--|---------|--|--------------|
| OG 9 – Impianti per la produzione di energia elettrica | III     | € 577.286,08, oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza   | Scorporabile |
| OS 30 – Impianti interni elettrici                     | III Bis | € 1.050.000,00, oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza | Scorporabile |
| OS 28 – Impianti termici e di condizionamento          | III Bis | € 1.067.463,92, oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza | Principale   |

#### **6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
  - a. ciascuna delle imprese/professionisti raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
  - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. I requisiti di cui al comma 6.1, b) e c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso ma detti requisiti devono essere posseduti dai soggetti che eseguiranno la prestazione.
6. I requisiti relativi al fatturato globale di cui all'art. 6.2, e al fatturato di servizi analoghi di cui all'art. 6.3, co. 1 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso ma detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
7. Per quanto attiene ai requisiti di cui all'art. 6.3, co. 2 si applica quanto disposto dall'art. 48 del Codice

#### **6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
  - il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
  - i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b e c, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale di cui agli art. 6.2, e 6.3, devono essere posseduti

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **7. AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
3. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
6. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso nelle forme e nei modi di cui all'art. 174 del Codice.
2. I concorrenti indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi e l'assenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 385.022,21, corrispondente al 2% del prezzo base dell'appalto (canone per 15 anni), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

## **10. SOPRALLUOGO**

1. Per la presentazione di un'offerta è obbligatorio aver effettuato il sopralluogo negli ambienti in cui dovrà essere effettuata la posa in opera degli arredi oggetto della presente procedura. Per effettuare il sopralluogo occorre prendere un appuntamento entro il **13 gennaio 2022**, inviando una richiesta alla mail [ufficio.tecnico@unisi.it](mailto:ufficio.tecnico@unisi.it)

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma U-Buy, all'indirizzo internet <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, previa registrazione dell'operatore economico, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 9:00 del 7 febbraio 2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

2. L'operatore economico registrato a U-Buy, una volta entrato nell'area riservata e, individuata la stringa relativa alla presente procedura, deve selezionare "Visualizza scheda" per accedere alla funzione "Presenta offerta". Dettagliate istruzioni per la presentazione delle offerte, la richiesta di chiarimenti, etc. sono consultabili al seguente link: [https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione\\_Offerta\\_e\\_Telematiche.pdf](https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerta_e_Telematiche.pdf)

3. L'offerta dovrà essere composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

4. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

5. La documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, DGUE e dichiarazioni integrative), l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazione-8> sulla piattaforma U-Buy, nella sezione dedicata alla presente procedura.

6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



7. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

8. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

9. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10. Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, a rialzo rispetto alla base di gara, condizionate o alternative.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **14.1 Domanda di partecipazione**

1. Nella domanda di partecipazione, di cui all'allegato A, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

2. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

3. La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

##### **14.2 Documento di gara unico europeo**

1. Il concorrente compila il documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, di cui all'allegato B.

2. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **14.3 Dichiarazioni integrative**

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, riportate nell'allegato C, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dell'Università di Siena con D.R. n. 362 del 06.03.2015 reperibile al seguente link: [https://www.unisi.it/sites/default/files/albo\\_pretorio/allegati/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO\\_0.pdf](https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/CODICE_DI_COMPORAMENTO_0.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- f) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- g) si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- h) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- i) attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

- j) indica i/il nominativi/o del/i progettista/i;
- k) indica i/il nominativi/o dei/l tecnici/o abilitati/o ai sensi del D.M. 37/08 che saranno incaricati di eseguire la prestazione;
- l) in caso di partecipazione congiunta indica i soggetti del raggruppamento/consorzio che eseguiranno le singole parti della prestazione complessiva oggetto della concessione.

#### **14.4 Documentazione a corredo**

##### **1. Il concorrente allega altresì:**

- a) il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, è necessario allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- b) la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- c) l'attestato di avvenuto sopralluogo

#### **14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

##### **1. Le dichiarazioni richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA REALTIVA ALL' OFFERTA TECNICA**

1. La busta telematica dedicata all'Offerta tecnica dovrà essere costituita:

- a) da una relazione tecnica in formato pdf struttura in sezioni, così da illustrare l'offerta proposta secondo i criteri di valutazione individuati, come da modello di cui all'allegato 4;
2. Il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione, e, nello specifico, del Responsabile del contratto e del Responsabile del Servizio.
3. L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1
4. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, o GEIE non ancora costituiti, la firma digitale della documentazione dovrà essere effettuata da tutte le imprese raggruppate o che costituiranno il consorzio o il GEIE.
5. Nell'offerta tecnica a pena di esclusione, non dovrà essere incluso alcun riferimento ai costi e/o ai prezzi offerti per i servizi e le attività oggetto dell'appalto.

### **15.1 Articolazione della relazione di offerta tecnica da presentare**

1. La relazione dovrà comporsi al massimo, complessivamente da **30 facciate**, ad esclusione di copertina ed indice, in formato esclusivamente A4 verticale, (numero di pagine comprensivo di ogni forma di rappresentazione ideografica), con interlinea singola e carattere Calibri 11 (non è ammessa la scrittura della relazione in colonne di testo), e con margini: superiore 2, inferiore 2, destro 2, sinistro 2, e non dovranno presentare nessun documento allegato; le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.
2. La relazione dovrà articolarsi nelle seguenti sezioni:

#### **A: Progetto di Fattibilità – Qualità del Progetto e delle soluzioni tecniche proposte, interventi migliorativi**

- a.1) qualità dell'analisi sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza;
- a.2) qualità del Progetto di Fattibilità con particolare riferimento agli aspetti di contenimento energetico e di mitigazione degli impatti ambientali ed anche paesaggistici riferiti all'intero ciclo vita degli impianti proposti;
- a.3) caratteristiche tecniche, funzionali ed innovative di tutte le componenti impiantistiche proposte per la riqualificazione tecnologica della centrale termica;
- a.4) caratteristiche tecniche, funzionali ed innovative delle componenti proposte per la riqualificazione impiantistica dei laboratori;
- a.5) maggiore durata della garanzia di piena efficacia e funzionalità in riferimento alle opere di cui alla bozza di Convenzione, articolo 2, comma 2, lett. b) e d) (sostituzione/installazione di due nuovi generatori a condensazione e sostituzione del refrigeratore d'acqua e relativa torre evaporativa), rispetto a n. 5 anni previsti dall'articolo 14, comma 3, della bozza di Convenzione;
- a.6) interventi migliorativi.

#### **B: Progetto gestionale - Gestione dei Servizi**

- b.1) Rating di legalità
- b.2) Certificazioni:
- possesso di certificazione in materia ambientale:
  - possesso di certificazione in materia di sicurezza:
  - possesso di certificazione gestione di qualità settore EA-IAF 28:
- b.3) Modalità di esecuzione dell'Anagrafica Tecnica
- b.4) Modalità di Pianificazione del Servizio di manutenzione, frequenza degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso, soluzioni migliorative
- b.5) Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi oggetto della concessione
- b.6) Organizzazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento. Migliori tempistiche di intervento previste e relativi strumenti gestionali a garanzia.
- b.7) Procedure per la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di intervento

b.8 ) Supporto tecnico-gestionale per gli interventi extra-canone

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA RELATIVA ALL' OFFERTA ECONOMICA**

1. La busta relativa all'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, un prospetto predisposto preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 5 che dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a) ribasso percentuale sull'importo del canone a base d'asta/annuali relativo al servizio di manutenzione ordinaria;
  - b) importo, a rialzo, della franchigia entro cui sono considerati gli interventi riparativi; la base d'asta su cui operare il rialzo è prevista in € 600,00, oltre IVA;
  - c) ribasso percentuale da applicare ai listini di cui all'art. 14, co. 8 della bozza di convenzione;
  - d) impegno alla rimodulazione del canone (in sconto o altre azioni) in caso di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quelli offerti in gara che comportino un margine di risparmio per l'Università maggiore al 4% rispetto all'attuale spesa annuale

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

2. Nell'offerta dovranno essere indicati:

- i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

3. Nell'offerta economica devono essere allegati

- il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, società di servizi ovvero da un soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 183 del Codice;

- la dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, co. 9 del Codice.

4. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicato di seguito e così come determinata ai successivi punti (17.1 e 17.2)

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 90                |
| Offerta economica | 10                |
| <b>TOTALE</b>     | <b>100</b>        |

### **17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

1. L'offerta tecnica redatta dai concorrenti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti indicati nel Bando di Gara e presentato l'offerta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di Gara, sarà sottoposta all'esame della Commissione Giudicatrice, che la esaminerà sotto il profilo qualitativo e tecnico, oltre a prendere in considerazione le varianti presentate dal concorrente stesso, qualora

esse siano migliorative, e ne formerà una graduatoria in base ai punteggi indicati nel seguito, ed assegnando a ciascun elemento un punteggio massimo, precisato come segue.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| PROGETTO DI FATTIBILITÀ | Punti 40        |
| PROGETTO GESTIONALE     | Punti 50        |
| Sommano                 | <b>Punti 90</b> |

2. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub-Criteri di Valutazione" riportati nei paragrafi successivi "Tabelle di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

#### 17.1.1. Criteri di attribuzione dei punteggi offerta Tecnica

1. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse offerte è stato deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta tecnica da valutare, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta stessa.

#### 17.1.2 Tabelle di Valutazione dell'Offerta Tecnica (90 punti)

1. Il punteggio massimo attribuito all'Offerta Tecnica (70 punti) viene ulteriormente ridistribuito secondo i criteri qui di seguito indicati.

2. I Punteggi che vengono ulteriormente ridistribuiti secondo gli elementi qualitativi del progetto, qui di seguito specificati, la cui la somma costituisce il punteggio complessivo riferito all'offerta tecnica.

#### A. PROGETTO DI FATTIBILITÀ - Qualità del Progetto e delle soluzioni tecniche proposte, interventi migliorativi

| Rif. Rel. tecnica | CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  | P.max     |
|-------------------|---|-----------|
| a.1               | Qualità dell'analisi sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza.   | 2         |
| a.2               | Qualità del Progetto di Fattibilità con particolare riferimento agli aspetti di contenimento energetico e di mitigazione degli impatti ambientali e anche paesaggistici riferiti all'intero ciclo vita degli impianti proposti  | 12        |
| a.3               | Caratteristiche tecniche, funzionali e innovative di tutte le componenti impiantistiche proposte per la riqualificazione tecnologica della centrale termica   | 10        |
| a.4               | Caratteristiche tecniche, funzionali e innovative delle componenti proposte per la riqualificazione impiantistica dei laboratori  | 4         |
| a.5               | maggior durata della garanzia di piena efficacia e funzionalità in riferimento alle opere di cui alla bozza di Convenzione, articolo 2, comma 2, lett. b) e d) (sostituzione/installazione di due nuovi generatori a condensazione e sostituzione del refrigeratore d'acqua e relativa torre evaporativa) | 4         |
| a.6               | Interventi migliorativi   | 8         |
| Totale            |   | <b>40</b> |

#### B. PROGETTO GESTIONALE – Gestione dei Servizi

| Rif. Rel. tecnica | CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   | P.max |
|-------------------|--|-------|
| b.1               | Rating di legalità (2 punti per ogni "stelletta")  | 6     |
| b.2               | Certificazioni:<br>- possesso di certificazione in materia ambientale: 2 Punti;<br>- possesso di certificazione in materia di sicurezza: 2 Punti;<br>- possesso di certificazione gestione di qualità settore EA-IAF 28: Punti 2 | 6     |
| b.3               | Modalità di esecuzione dell'Anagrafica Tecnica   | 8     |
| b.4               | Modalità di Pianificazione del Servizio di manutenzione, frequenza degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso, soluzioni migliorative  | 5     |



|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| b.5    | Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi oggetto della concessione | 8         |
| b.6    | Organizzazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento. Migliori tempistiche di intervento previste e relativi strumenti gestionali a garanzia.   | 8         |
| b.7    | Procedure per la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di intervento   | 3         |
| b.8    | Supporto tecnico-gestionale per gli interventi extra-canone   | 6         |
| Totale |   | <b>50</b> |

3. In relazione ai suddetti criteri e sub-criteri, si precisa che con riferimento

- al **sub-criterio a.6**, si specifica che si intende per "Interventi migliorativi", senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Concedente, gli interventi migliorativi per la gestione/manutenzione degli immobili oggetto della concessione e dei Servizi Multi-Service, finalizzati a migliorarne la funzionalità in rapporto alla specifica destinazione degli immobili ed alle attività di ricerca e di didattica ivi espletate.

Nello specifico, si individuano i seguenti ambiti di intervento migliorativo:

- manutenzioni ambienti confinati di cui al D.P.R. n. 177/2011;
- manutenzione canali dell'aria;
- tubazioni e scarichi;
- attività di calibrazione della strumentazione di monitoraggio ambientale degli ambienti classificati.

Si apprezzeranno, sulla base dei progetti di fattibilità tecnica ed economica presentati dai concorrenti:

- la qualità e l'efficacia degli interventi migliorativi;
- gli aspetti relativi alla gestione di ciascun intervento proposto in relazione alla riduzione degli impatti ambientali.

Con riferimento al Sub-criterio b.1, si specifica che il concorrente deve possedere rating di legalità in corso di validità ai sensi dell'art.5-ter del D.L. n. 1/2012, come modificato dal D.L. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 62/2012. A tal fine il concorrente dovrà produrre certificato in copia conforme di rating di legalità da 1 a 3 stellette in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R. n.445/2000.

In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente il RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici delle prestazioni oggetto della concessione. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice/i detengano il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (consorzio o consorziata/esecutrice/i);

- al Sub-criterio b.2), si precisa che ai fini del criterio premiale, il concorrente deve possedere una o più delle seguenti certificazioni:

- possesso di certificazione in materia ambientale: Certificazione UNI EN ISO 14001 oppure registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in corso di validità;
- possesso di certificazione in materia di sicurezza: Certificazione OHSAS 45001, in corso di validità;
- possesso di certificazione gestione di qualità: certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA-IAF 28.

Trattandosi di elementi premianti, al fine di conseguire il punteggio è necessario il possesso delle richieste certificazioni; altri sistemi di certificazione non sono considerabili equivalenti. Atteso inoltre che le suddette certificazioni assicurano che il processo produttivo operato dall'organizzazione rispetti principi di qualità e di corretta gestione nonché di controllo nell'ambito della sicurezza dei lavoratori e del rispetto ambientale, in quanto attinenti allo "status" del concorrente, il possesso delle medesime certificazioni non è suscettibile di avalimento.

Per le suddette motivazioni, al fine di conseguire il punteggio di tali elementi in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario il punteggio massimo verrà attribuito qualora le predette certificazioni o registrazioni vengano comprovate da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio ordinario. Nel caso in cui esse siano possedute soltanto da alcuni raggruppandi o imprese consorziate, il punteggio verrà attribuito, con riferimento a ciascun sub-criterio, in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ordinario dei raggruppandi/consorziati.

4. A ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica viene assegnato un punteggio discrezionale, attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario per ogni criterio, secondo la seguente scala di valutazione:

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Ottimo          | 1   | Il concorrente ha trattato in maniera completamente esauriente tutti gli elementi della voce |
| Distinto        | 0,8 | Il concorrente ha trattato in maniera esauriente tutti gli elementi della voce               |
| Buono           | 0,6 | Il concorrente ha trattato in maniera adeguata tutti gli elementi della voce                 |
| Discreto        | 0,4 | Il concorrente ha trattato discretamente tutti gli elementi della voce                       |
| Sufficiente     | 0,2 | Il concorrente ha trattato in maniera sufficiente tutti gli elementi della voce              |
| Non sufficiente | 0,0 | La trattazione del concorrente non è ritenuta esauriente e rispondente alle richieste attese |

6. La valutazione avverrà mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero a uno, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

7. La commissione procederà con il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

8 La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- $P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;
- $C_{ai}$  = coefficiente del sub-criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{bi}$  = coefficiente del criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;
- $P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;
- $P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;
- $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ ;

9. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

## 17.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

1. Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| OFFERTA ECONOMICA -    |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| CRITERI DI VALUTAZIONE |   |           |
| a)                     | percentuale di sconto sull'importo complessivo dei servizi a canone a base d'asta   | 4         |
| b)                     | importo, a rialzo, della franchigia entro cui sono considerati gli interventi riparativi.   | 2         |
| c)                     | percentuale di sconto da applicare ai listini indicati nella bozza di convenzione   | 2         |
| d)                     | impegno alla rimodulazione del canone (in sconto o altre azioni) in caso di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quelli offerti in gara che comportino un margine di risparmio per l'Università maggiore al 4% rispetto all'attuale spesa annuale | 2         |
| <b>TOTALE</b>          |   | <b>10</b> |

### 17.2.1. Criteri di attribuzione dei punteggi offerta Economica

1. I punteggi delle offerte economiche saranno determinati

a) per quanto attiene al ribasso percentuale sull'importo complessivo dei servizi a canone a base d'asta, attribuendo il punteggio massimo (4 punti) al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale:

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della percentuale da valutare}}{\text{Valore della percentuale offerta più conveniente}} \times \text{Punteggio massimo}$$

b) per quanto attiene all'importo, a rialzo, della franchigia entro cui sono considerati gli interventi riparativi, attribuendo il punteggio massimo (2 punti) al concorrente che avrà offerto il maggiore valore e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della franchigia da valutare}}{\text{Valore della massima franchigia offerta}} \times \text{Punteggio massimo}$$

c) per quanto attiene al ribasso percentuale sui listini indicati, attribuendo il punteggio massimo (2) al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso e determinando il punteggio degli altri concorrenti in misura proporzionale applicando la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale:

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della percentuale da valutare}}{\text{Valore della percentuale offerta più conveniente}} \times \text{Punteggio massimo}$$

d) per quanto attiene alla rimodulazione del canone (in sconto o altre azioni) in caso di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quelli offerti in gara che comportino un margine di risparmio per l'Università maggiore al 4% rispetto all'attuale spesa annuale, attribuendo 2 punti al concorrente che avrà dato disponibilità all'impegno di detta rimodulazione.

2. I ribassi offerti saranno applicati, con i relativi pesi individuati dall'Amministrazione, all' "Importo stanziato" per le suddette attività solo ai fini dell'aggiudicazione dell'Appalto.

3. Resta inteso che tali ribassi offerti saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi che risulteranno dovuti durante l'esecuzione contrattuale rispetto alle attività extra canone eventualmente richieste, come previsto nel Capitolato Speciale allegato.

### **17.3 Metodo di calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (P<sub>totale</sub>)**

1. Una volta individuati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procederà alla somma dei punteggi assegnati a ogni concorrente, individuando così l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

2. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P<sub>totale</sub>) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) e il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

3. In caso di parità tra due offerte sarà scelta quella con il punteggio tecnico PT maggiore. In caso completa parità si procederà al sorteggio tra le offerte risultate vincitrici da effettuarsi presso la sede dell'ente in seduta pubblica, in data da fissarsi a scelta del RUP e prontamente comunicata ai concorrenti.

4. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, viene chiusa la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP per quanto di competenza.

### **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **8 febbraio 2022**, alle ore **9:00** presso la sede del Rettorato dell'Università di Siena. Potranno partecipare alla seduta pubblica di gara i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici concorrenti oppure persone specificatamente delegate; la partecipazione alla seduta avverrà da remoto, tramite collegamento telematico. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata almeno 24 ore prima della seduta alla mail: [ufficio.tecnico@unisi.it](mailto:ufficio.tecnico@unisi.it)

2. Tale seduta pubblica e quelle successive, se necessario, saranno aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e tramite avviso pubblicato sul profilo del committente nella pagina dedicata alla presente procedura.

3. Il RUP nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

4. Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce – in caso di necessità - ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

3. L'Università di Siena, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice previa tempestiva comunicazione agli offerenti, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La Commissione renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza a Sistema della documentazione tecnica di cui le offerte si compongono.

3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e i sub-criteri e le modalità indicati nel bando e nel presente disciplinare.

4. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

5. In seguito all'assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione darà lettura e renderà visibile per ciascun concorrente:

- ✓ il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
- ✓ le eventuali esclusioni per il mancato superamento della soglia minima di sbarramento;
- ✓ la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
- ✓ il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

5. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

6. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta Tecnica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

10. Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione chiude la seduta pubblica, da comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il RUP, con il supporto della commissione, se necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

5. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
6. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
7. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
8. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
9. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
10. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
11. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
12. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
13. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
14. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
15. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
16. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
17. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

19. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le controversie relative alla procedura di scelta del contraente è competente il TAR Toscana.
2. Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Frati.